



### Art. 1 - Base legale

La presente direttiva si fonda sulla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (art. 36 e 39).

### Art. 2 - Scopo - aventi diritto

Il servizio del trasporto degli allievi è istituito di principio per tutti i bambini domiciliati, rispettivamente per gli stranieri residenti con permesso annuale, che frequentano l'Istituto scolastico **Medio Malcantone**. Può essere esteso a bambini domiciliati fuori Comune a condizione che:

- a) frequentino una delle sedi scolastiche dell'Istituto;
- b) facciano capo a fermate ufficiali sul tragitto (nessuna fermata supplementare);
- c) sui pulmini designati al trasporto ci siano posti ancora disponibili; nel caso in cui questi si esauriscano durante l'anno scolastico i bambini delle famiglie fuori Comune ammesse non potranno più beneficiare del servizio. La richiesta motivata per il trasporto deve essere inoltrata alla Direzione scolastica, di regola entro la fine del mese di giugno per l'anno scolastico successivo. Le richieste sono prese in considerazione in ordine di entrata (timbro postale).

### Art. 3 - Tragitto e fermate

Il servizio è destinato esclusivamente al trasporto da e per le sedi scolastiche. In nessun caso saranno trasportati bambini non autorizzati. Gli orari e le ubicazioni delle fermate sono stabiliti annualmente e comunicati alle famiglie. Ad ogni allievo è assegnata una fermata di riferimento e questa non può essere modificata. Non è possibile scendere o salire a fermate differenti rispetto a quella di riferimento. Eventuali ed improvvisi cambiamenti da parte dei genitori, sono di totale responsabilità dei genitori stessi.

### Art. 4 - Responsabilità

Il corpo insegnante, la Direzione e il Municipio di riferimento non si assumono responsabilità di eventuali danni arrecati dagli allievi prima e dopo le lezioni scolastiche.

I bambini che fanno capo al servizio devono essere accompagnati / ripresi in consegna alle fermate dal genitore o da persona di loro fiducia.

Sottoscrivendo questo regolamento, i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità per la custodia e l'accompagnamento dei propri figli fino al momento in cui salgono sul veicolo per recarsi a scuola e dal momento in cui scendono dal veicolo per tornare a casa.

### Art. 5 - Norme di comportamento

Per fare in modo che il trasporto degli allievi avvenga in sicurezza, occorre un comportamento responsabile e consapevole. Per il buon funzionamento del servizio è necessario, da parte di tutti:

- il rigoroso rispetto dell'orario stabilito del pulmino;
- rimanere seduti al proprio posto mantenendo un comportamento che non arrechi disturbo né ai compagni né all'autista;
- prestare attenzione ad allacciare correttamente le cinture di sicurezza e a tenerle allacciate durante l'intero tragitto;
- sul pulmino non è consentito utilizzare giocattoli;
- sul pulmino non è consentito consumare cibi e bevande;
- chi causa dei danni al veicolo è tenuto a rifondere le spese di riparazione.

---

Eventuali comportamenti inadeguati sono da segnalare al docente di riferimento presso l'Istituto scolastico sia da parte dei genitori che da parte dell'autista affinché siano trovate soluzioni adeguate.

#### Art. 6 - Sospensioni – esclusione

I genitori si impegnano a sensibilizzare i propri figli a mantenere un comportamento corretto e rispettoso sul veicolo. La Direzione scolastica si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di indisciplina.

#### Art. 7 - Tariffe e fatturazione

- a) Famiglie domiciliate o residenti (con permesso annuale per gli stranieri) nei comuni che fanno capo alla direzione congiunta:
  - esenti da tassa;
- b) Famiglie domiciliate o residenti in altri Comuni:
  - tassa minima annua (annua = anno scolastico) Fr. 600.- e massima Fr. 1'200.-. per allievo. È riconosciuto un pro - rata mensile corrispondente al periodo di utilizzo del servizio. Tasse e pro-rata vengono determinate annualmente e comunicate alle famiglie che si sono iscritte al servizio. La fatturazione viene effettuata, di regola, all'inizio dell'anno scolastico ed è da saldare entro 30 giorni.

#### Art.8 - Criteri d'assoggettamento - modo di riscossione

Entrano in considerazione, ai fini dell'imposizione della partecipazione alle spese di trasporto, tutte le famiglie domiciliate o residenti in altri Comuni indipendentemente dalla situazione economica e dalla rispettiva tassazione fiscale. L'importo dovuto sarà notificato all'inizio dell'anno scolastico. In caso di ripetuto mancato pagamento nei termini fissati decade il diritto ad usufruire del servizio.

#### Art. 9 - Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione di questa direttiva sono decise in via di reclamo dal Municipio di riferimento. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

#### Art. 10 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore con l'approvazione dei Municipi di Astano, Bedigliora, Curio, Migliegla e Novaggio per l'anno scolastico 2022/23.

